

Relazione tecnico finanziaria

sulla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 104 del 10 luglio 2018

“PROMOZIONE DI NEGOZI DI PRODOTTI SFUSI E ALLA SPINA”

Art. 1

(Principi e finalità)

L'articolo descrive i principi e le finalità della proposta di legge.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 2

(Negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina)

L'articolo promuove la diffusione di negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina.

Invarianza: la disposizione ha carattere procedurale e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Funzioni della Regione)

L'articolo prevede gli interventi normativi della Regione, la tipologia degli investimenti, le modalità attuative e le risorse disponibili.

Effetti finanziari: la disposizione comporta una spesa per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 nei limiti autorizzati all'articolo 6. Per il primo anno di applicazione, considerati i tempi amministrativi per la definizione degli atti di programmazione, si considera utilizzabile l'importo autorizzato di 5.000,00 euro essenzialmente per campagne di informazione e divulgazione dell'iniziativa.

Art. 4

(Istituzione del registro regionale dei negozi di prodotti sfusi e alla spina)

L'articolo prevede l'istituzione di un registro dei negozi di prodotti sfusi e alla spina della Regione Marche.

Invarianza: la disposizione non comporta oneri aggiunti per il bilancio regionale in quanto le attività connesse con la valutazione degli interventi previsti dalla proposta saranno svolte con le risorse umane e strumentali presenti presso l'amministrazione regionale stessa.

Art. 5
(Clausola valutativa)

L'articolo disciplina i contenuti della clausola valutativa.

Invarianza: la disposizione non comporta oneri aggiunti per il bilancio regionale in quanto le attività connesse con la valutazione degli interventi previsti dalla proposta saranno svolte con le risorse umane e strumentali presenti presso l'amministrazione regionale stessa, anche a supporto del Comitato per la valutazione delle politiche costituito presso l'Assemblea legislativa regionale.

Art. 6
(Norma finanziaria)

L'articolo autorizza i limiti massimi di spesa e le relative coperture, per gli anni 2018, 2019 e 2020, rinviando, trattandosi di spesa non obbligatoria, alle leggi di bilancio le autorizzazioni di spesa delle annualità successive al triennio considerato per la quota di finanziamento relativa alle risorse regionali.

Effetti finanziari: le coperture sono indicate nella tabella seguente:

SPESA PREVISTA DALLA LEGGE				COPERTURA				
Missione / Programma / capitolo	spesa prevista dalla legge 2018	spesa prevista dalla legge 2019	spesa prevista dalla legge 2020	missione/progra mma/capitolo	descrizione	competenza 2018	competenza 2019	competenza 2020
missione 14 /programma 02 capitolo da istituire	5.000,00	50.000,00	50.000,00	Missione 1/programma 03/ capitolo 2010310011	fitto locali	419.751,19	1.987.691,54	1.987.691,54

Art. 7
(Disposizioni transitorie)

L'articolo contiene le disposizioni transitorie e finali.

Invarianza: la disposizione ha carattere normativo e non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.